



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via della Fonte a Marghera – Venezia, il giorno 8 settembre 2024 in occasione del “19° Gran Prix di Pattinaggio”.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n.13 del 29/02/2024 denominata palinsesto “Le Città in festa”, febbraio 2024 – gennaio 2025. Iniziative di valorizzazione e di promozione all’interno del territorio comunale è stato approvato l’elenco delle iniziative socioculturali programmate sul territorio comunale a cui l’Amministrazione intende dare supporto;
- l’evento “19° Gran Prix di Pattinaggio” che si svolgerà il giorno 08/09/2024 rientra nella programmazione di “Le Città in Festa 2024”;

Considerato che:

- in data 22/08/2024 il Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazioni Eventi ha comunicato che l’evento si svolgerà il giorno 08/09/2024 presso la struttura Sportiva comunale di via della Fonte a Marghera - Venezia con le stesse modalità dell’anno 2023;
- in occasione dell’evento aumenterà il flusso dei veicoli diretti all’impianto sportivo;
- via della Fonte è una strada a fondo cieco sulla quale si affacciano le uscite di sicurezza dell’impianto sportivo;
- via della Fonte rappresenta anche il punto di accesso agli impianti sportivi per i mezzi di sicurezza e pronto soccorso;

Riconosciuto quindi l’esigenza di garantire i più elevati livelli di sicurezza in occasione dell’iniziativa;

Ravvisata la necessità di garantire il libero accesso ai mezzi di pronto intervento e soccorso istituendo il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto della via antistante l’ingresso e l’uscita del pattodromo, nonché nel tratto di adduzione allo stesso;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dal Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazioni Eventi e acquisita con email del 22/08/2024;

Direttore Ing. Simone Agrondi - Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Rosalba D’Ambrosio
Viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. di regolamentare la circolazione della Fonte a Marghera – Venezia, il giorno 08 settembre 2024, secondo le seguenti disposizioni:

1. istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo nel tratto di via della Fonte antistante l'ingresso e l'uscita dal pattodromo ad eccezione delle ambulanze ed eventuali altri veicoli in servizio di pronto soccorso ed intervento, nonché del tratto della via addezione al pattodromo.

2. Prescrizioni a carattere generali:

- 2.1 durante lo svolgimento della manifestazione dovrà essere garantito sulle aree interessate dalla manifestazione il transito dei mezzi di pronto intervento e soccorso, dei residenti, dei titolari e/o aventi diritto ai passi carrai altrimenti interclusi;
- 2.2 sarà cura e responsabilità dell'organizzatore adottare le misure e le cautele idonee e necessarie a tutelare la sicurezza degli utenti della strada, del pubblico, dei partecipanti e della circolazione in generale. L'omissione, anche parziale delle misure e cautele indicate potrà comportare la



- sospensione o la revoca dell'ordinanza, oltreché essere causa di responsabilità a carico del legale rappresentante dell'organizzazione;
- 2.3 l'organizzatore dovrà con congruo anticipo e successivo posticipo agli orari in cui si svolge la manifestazione, adempiere al servizio di transennamento e sorveglianza con personale di vigilanza all'uopo preposto, munito delle dotazioni individuali anche in sicurezza previste dalle normative vigenti, nei luoghi oggetto di restrizione alla circolazione, alle attestazioni dei punti di accesso all'area fieristica e incorrispondenza delle vie di accesso afferenti ad essa, con particolare attenzione ai punti sensibili di intersezione tra il flusso dei partecipanti alla manifestazione e il normale traffico;
 - 2.4 gli impianti di segnaletica stradale dovranno essere posizionati a cura dell'organizzatore nel rispetto del presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda i segnali di divieto di sosta questi andranno posizionati con almeno 48 ore di preavviso nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del Decreto
 - 2.5 Legislativo n°285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e al relativo Regolamento di Attuazione;
 - 2.6 l'organizzatore provveda con opportuno volantinaggio ad informare i residenti delle modifiche e restrizioni alla circolazione;
 - 2.7 l'organizzatore sarà l'unico responsabile del coordinamento, posizionamento, gestione e sorveglianza della relativa segnaletica stradale per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, compreso il ripristino della segnaletica permanente allo scadere dei vari periodi contemplati nel presente provvedimento, nonché alla fine della manifestazione.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 8 settembre 2024.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenute che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia



verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di Polizia Strada di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 e 4 della legge n.241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativo ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 dalla sua pubblicazione.

Mestre, 03 settembre 2024

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo*

** I presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.LGs 7/3/2005 n .82.*